

ENERGIA: Impianto fotovoltaico a terra - Impugnazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art 27 bis D.lgs. n. 152 del 2006 - Effetti pregiudizievoli per la salute e l'ambiente che si assumono derivanti dai provvedimenti impugnati - Difetto di legittimazione attiva della Società ricorrente operante nello stesso campo di interesse della controinteressata - Sussiste - Motivazioni.

Tar Lazio – Roma, Sez. V, 3 agosto 2022, n. 10932

“[...] è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla difesa delle parti resistenti.

L’impugnativa, dichiaratamente finalizzata [...] ad inibire gli effetti pregiudizievoli per la salute e l’ambiente che si assumono derivanti dai provvedimenti impugnati, risulta promossa da una società di capitali che opera nello stesso campo di interesse della controinteressata Eg Sole S.r.l. (e, presumibilmente, in concorrenza con la stessa), svolgendo attività prevalente nel campo della costruzione di impianti destinati alla produzione ed al trasporto di energia elettrica (cfr. visura Camera di Commercio in atti).

In punto di legittimazione, pertanto, se da un lato è pacifico che la ricorrente non può usufruire del criterio legale previsto in materia ambientale dall’art. 18 della l. n. 349/1986 (avendo quest’ultimo quali dirette destinatarie solo le associazioni di protezione ambientale iscritte nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 13 della legge citata); dall’altro è altrettanto evidente l’assenza, in capo alla odierna istante, del carattere di ente esponenziale di interessi ambientali, in quanto, e in disparte la costituzione della stessa in forma societaria, non è stata documentata alcuna stabile e formale finalità di tutela ambientale di cui la società si sarebbe fatta, per statuto, carico.

Risulta, quindi, di per sé inibita la possibilità di fare ricorso ai requisiti di legittimazione elaborati in giurisprudenza per riconoscere comunque alle associazioni la titolarità dell’azione in materia ambientale [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione, iscritto al n.r.g. 13070 del 2021. la società ricorrente ha impugnato il provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato alla controinteressata ex art. 27 bis del d.lgs.n. 152/2006, in relazione al progetto presentato da quest’ultima “*per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 50 MWp su una superficie recintata di 66,6 ha circa connesso ad RTN, nel Comune di Tuscania, Provincia di Viterbo, in località Formiconcino*”, formulando contestualmente richiesta di risarcimento dei danni.

2. Affida il ricorso a due motivi così di seguito rubricati:

-I- Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 16/2011. Perplessità dell'azione amministrativa. Intrinseca contraddittorietà dell'atto impugnato, sia con sé stesso che con gli atti presupposti compresi nel medesimo iter procedimentale in cui esso si inquadra.

-II- Eccesso di potere per illogicità manifesta e per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione del principio di ragionevolezza e del giusto procedimento.

3. Parte ricorrente contesta, in estrema sintesi, l'assenza delle condizioni poste a garanzia della rimozione e dello smaltimento dell'impianto alla scadenza dei trent'anni di vita dello stesso; l'assenza di misure compensative in favore del Comune di Pontinia; l'assenza, in capo alla controinteressata della disponibilità dell'area e, soprattutto, l'omessa valutazione da parte della Regione dell'impatto cumulativo degli impianti esistenti; il difetto di motivazione e la violazione dei principi di ragionevolezza e del giusto procedimento.

4. Si sono costituite per resistere al gravame la Regione Lazio e la società Eg Sole S.r.l

5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2022 la domanda cautelare è stata abbinata al merito.

6. Le parti hanno, quindi, presentato memorie ex art. 73 c.p.a e all'udienza pubblica del 6 maggio 2022 la causa, sentiti i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

7. Solo in data 21 luglio 2022 è stato depositato formale atto di rinuncia al ricorso, e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 84 comma 3 c.p.a., onde della medesima il Collegio non può tenere alcun conto.

8. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

9. E, invero, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla difesa delle parti resistenti.

10. L'impugnativa, dichiaratamente finalizzata (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo, come confermato in sede di repliche) ad inibire gli effetti pregiudizievoli per la salute e l'ambiente che si assumono derivanti dai provvedimenti impugnati, risulta promossa da una società di capitali che opera nello stesso campo di interesse della controinteressata Eg Sole S.r.l. (e, presumibilmente, in concorrenza con la stessa), svolgendo attività prevalente nel campo della costruzione di impianti destinati alla produzione ed al trasporto di energia elettrica (cfr. visura Camera di Commercio in atti).

9. In punto di legittimazione, pertanto, se da un lato è pacifico che la ricorrente non può usufruire del criterio legale previsto in materia ambientale dall'art. 18 della l. n. 349/1986 (avendo quest'ultimo quali dirette destinatarie solo le associazioni di protezione ambientale iscritte nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 13 della legge citata); dall'altro è altrettanto evidente

l'assenza, in capo alla odierna istante, del carattere di ente esponenziale di interessi ambientali, in quanto, e in disparte la costituzione della stessa in forma societaria, non è stata documentata alcuna stabile e formale finalità di tutela ambientale di cui la società si sarebbe fatta, per statuto, carico.

10. Risulta, quindi, di per sé inibita la possibilità di fare ricorso ai requisiti di legittimazione elaborati in giurisprudenza per riconoscere comunque alle associazioni la titolarità dell'azione in materia ambientale.

11. Né risulta dimostrato (né tantomeno dedotto) che la ricorrente patisca effetti lesivi diretti derivanti dal provvedimento autorizzatorio oggetto di causa, sicché il provvedimento impugnato è comunque inidoneo a far sorgere situazioni di interesse legittimo e impedisce, quindi, di configurare sul piano processuale la legittimazione ad agire nei confronti dell'atto di autorizzazione unica oggetto di contestazione.

12. Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, risultando, peraltro, non esaminabile l'atto di rinuncia al ricorso formulato, notificato alle altre parti e depositato successivamente al passaggio in decisione della controversia in violazione delle puntuali prescrizioni contenute nell'art. 84 c.p.a.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna Bioenergia e Ambiente s.r.l, odierna ricorrente, al pagamento in favore delle parti resistenti (Regione Lazio e EG Sole s.r.l) delle spese di lite liquidate per ciascuna di esse nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Ida Tascone, Referendario

L'ESTENSORE

Rosaria Palma

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO